



Enrico Amati

La violenza contro le donne

Parole chiave: Violenza, Donne, Stalking

Keywords: Violence, Women, Stalking

Contenuto in: Donne, politica e istituzioni: varcare la soglia?

Curatori: Silvana Serafin e Marina Brollo

Editore: Forum

Luogo di pubblicazione: Udine

Anno di pubblicazione: 2012

Collana: Donne e società

ISBN: 978-88-8420-713-5

ISBN: 978-88-3283-050-7 (versione digitale)

Pagine: 227-237

DOI: 10.4424/978-88-8420-713-5-18

Per citare: Enrico Amati, «La violenza contro le donne», in Silvana Serafin e Marina Brollo (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: varcare la soglia?*, Udine, Forum, 2012, pp. 227-237

Uri: <http://forumeditrice.it/percorsi/storia-e-societa/donne-e-societa/donne-politica-e-istituzioni-varcare-la-soglia/la-violenza-contro-le-donne>

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Enrico Amati

Definizione del fenomeno

La Dichiarazione per l'eliminazione della violenza contro le donne emanata dalle Nazioni Unite nel 1993¹ definisce (all'art. 1) 'violenza contro le donne'

[...] ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.

L'art. 2 della Dichiarazione, inoltre, specifica che la violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:

- a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;
- b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
- c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.

¹ Reperibile in http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27.

I dati

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita².

Da una ricerca statistica condotta dall'Istat nel 2006 sul fenomeno della violenza contro le donne su un campione di 25.000 donne italiane tra i 16 e i 70 anni, sono emersi i seguenti dati: un terzo delle vittime ha dichiarato di aver subito atti di violenza sia *fisica che sessuale*; la violenza ripetuta avviene più frequentemente *da parte del partner* che dal non *partner* (67,1% contro 52,9%); tra tutte le *violenze fisiche* rilevate, è più frequente l'essere spinta, stratonata, afferrata, l'aver avuto storto un braccio o i capelli tirati (56,7%), l'essere minacciata di essere colpita (52,0%), schiaffeggiata, presa a calci, pugni o morsi (36,1%) – segue l'uso o la minaccia di usare pistola o coltelli (8,1%) o il tentativo di strangolamento o soffocamento e ustione (5,3%) –; tra tutte le forme di *violenze sessuali*, le più diffuse sono le molestie fisiche, ovvero l'essere stata toccata sessualmente contro la propria volontà (79,5%), l'aver avuto rapporti sessuali non desiderati vissuti come violenza (19,0%), il tentato stupro (14,0%), lo stupro (9,6%) e i rapporti sessuali degradanti ed umilianti (6,1%)³.

La 'mappa' dei provvedimenti normativi

A livello normativo 'interno', tra i provvedimenti più significativi volti a prevenire e reprimere comportamenti violenti vanno segnalati gli interventi in materia di: riforma dei 'reati sessuali' (legge n. 66/1996); misure contro la 'violenza nelle relazioni familiari' (legge n. 223/2003); 'tratta di persone' (legge n. 7/2006); pratiche di 'mutilazioni genitali femminili' (legge n. 38/2009); misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di 'atti persecutori' (legge n. 38/2009).

A livello 'internazionale', gli Statuti dei Tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda, nonché lo Statuto della Corte penale internazionale permanente, prevedono quali crimini contro l'umanità un'ampia gamma di condotte riconducibili a forme di violenza sessuale.

Ovviamente non è possibile, nel presente lavoro, analizzare nel dettaglio le singole fonti normative; ci si limiterà, pertanto, ad una breve panoramica sul

² World Health Organization, *Violence Against Women: A priority health issue*, Geneva, 1997, reperibile in www.who.int/gender/violence/vawpriority/en/.

³ Istat, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, reperibile in www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id13IT.pdf.

contenuto essenziale dei provvedimenti interni in materia di violenza sessuale, *stalking* e mutilazioni genitali femminili, nonché – in ambito sovranazionale – delle previsioni degli Statuti dei Tribunali internazionali.

La riforma dei reati sessuali

In estrema sintesi, due possono essere considerati i punti più significativi della riforma del 1996: l'individuazione dell'interesse protetto e l'introduzione di un'unica fattispecie di reato denominata *violenza sessuale*. Sotto il primo aspetto, infatti, i reati sessuali sono stati trasferiti dal Titolo IX del codice penale (delitti contro la 'moralità pubblica ed il buon costume') al Titolo XII (delitti 'contro la persona'): con ciò si è inteso sottolineare come al centro della protezione penalistica debba considerarsi la persona in tutta la sua individualità e non come mero 'strumento' di tutela di altri interessi ritenuti superiori come la moralità pubblica ed il buon costume (peraltro di difficile individuazione).

Sotto il secondo aspetto si è inteso eliminare la spesso problematica distinzione, esistente prima, fra la 'violenza carnale' (che richiedeva una qualsiasi forma di compenetrazione carnale) e gli 'atti di libidine violenti' (i quali comprendevano tutti gli altri atti che fossero espressione di concupiscenza). Ciò anche allo scopo di eliminare, in capo alla persona offesa, accertamenti spesso umilianti.

L'art. 609-*bis* del codice penale contempla, al suo interno, due distinte fattispecie di violenza sessuale: è possibile distinguere l'ipotesi di violenza sessuale 'per costrizione' (prevista dal primo comma) dall'ipotesi di violenza sessuale 'per induzione' (contenuta nel secondo comma). Entrambe le fattispecie prevedono diverse modalità mediante le quali si estrinseca la condotta. Così, la violenza sessuale 'per costrizione' deve essere realizzata con 'violenza', oppure con 'minacce' o, infine, mediante 'abuso di autorità'. La violenza sessuale 'per induzione' a sua volta, prevede, come modalità della condotta, l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della persona offesa e l'inganno con sostituzione di persona'.

Il punto problematico della disciplina è rappresentato dall'elemento comune alle due fattispecie: in entrambi i casi, infatti, è necessario che alla vittima siano fatti compiere o subire 'atti sessuali'. Ma cosa si deve intendere esattamente per 'atti sessuali'? Se, da un lato, è pacifico che essi comprendono la congiunzione carnale, resta però da stabilire qual è la soglia 'minima' al di sotto della quale un atto non può essere definito 'sessuale' e quindi non rientrare nell'ambito dell'art. 609-*bis* del codice penale.

Il difetto di precisione della norma origina, talvolta, giudicati contrastanti. In linea generale, però, si riscontra una tendenza giurisprudenziale ad adottare

una ‘nozione ampia’ di atti sessuali, cosicché costituirebbero violenza sessuale anche i ‘toccamenti delle mammelle, delle cosce e il bacio a labbra chiuse’⁴.

Certo è che sarebbe opportuno prevedere anche una fattispecie – meno grave – di ‘molestie sessuali’, in modo tale da arginare eccessi sanzionatori o, al contrario, lasciare impunte condotte – pur sempre invasive della sfera sessuale – ma di più modesta gravità⁵.

Anche in ordine ai ‘profili processuali’ ed ‘esecutivi’ i reati sessuali sono trattati con particolare rigore. La legge del 1996 ha, infatti, introdotto alcune limitazioni alla possibilità di ‘patteggiare’ la pena da parte di coloro che devono essere condannati per reati sessuali. Inoltre, il decreto legge n. 11/2009 (convertito in legge n. 38/2009), ha introdotto alcune limitazioni alla possibilità di usufruire di taluni ‘benefici’ nella fase esecutiva della pena (assegnazione al lavoro esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione) da parte di chi è stato condannato per violenza sessuale. Va segnalato, poi, che la legge n. 241/2006, di concessione dell’‘indulto’, esclude espressamente che tale provvedimento di clemenza possa applicarsi ai reati sessuali.

Infine, il citato decreto legge n. 11/2009 aveva introdotto una ‘presunzione assoluta di massima pericolosità sociale’ per il soggetto gravemente indiziato di aver commesso una violenza sessuale. Alla luce di tale disposizione, pertanto, il giudice – laddove avesse ritenuto sussistenti esigenze cautelari – avrebbe dovuto applicare esclusivamente la custodia cautelare in carcere (ovverosia, la misura coercitiva più grave applicabile in via provvisoria, prima della sentenza definitiva di condanna).

Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 265 del 2010, ha dichiarato *incostituzionale* tale disposizione, in quanto le caratteristiche strutturali dei reati sessuali non li rendono tali da «postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima pena».

L'introduzione del reato di stalking

Tra le più recenti novità normative riveste certamente un ruolo di primo l’introduzione, (anche) nel nostro ordinamento, della fattispecie di reato di ‘atti persecutori’ (formula con la quale è stato interpretato il termine di estrazione anglosassone ‘*stalking*’).

⁴ Per una panoramica sulle varie posizioni si veda D. Proverbio - C. Gaio, *art. 609-bis*, in E. Dolcini - G. Marinucci, *Codice penale commentato*, Assago (Mi), Ipsoa, 2011, p. 5829.

⁵ Sul tema delle molestie si veda M. Miscione, *Una forma sempre attuale di discriminazione: le molestie sessuali*, in *Dir. pratica lav.*, (2005), inserto n. 25.

Lo *stalking* (termine che letteralmente si traduce in ‘fare la posta’), consiste nel comportamento assillante e invasivo nella vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche).

Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore. Il fenomeno – come si segnala da più parti – è in drammatica ascesa: si consideri che in Italia, delle circa 200 donne uccise annualmente da uomini per motivi passionali, circa 80 sono state precedentemente vittima di comportamenti persecutori da parte dell’assassino; spesso, peraltro, lo *stalker* era stato denunciato, senza che la magistratura potesse disporre misure cautelari adeguate a neutralizzare l’*escalation* criminale⁶.

Secondo il già citato Rapporto dell’Istat, una donna adulta su cinque è stata vittima di comportamenti persecutori da parte del *partner* durante o dopo la relazione con lo stesso. Studi statistici tedeschi, britannici e statunitensi concordano nell’attribuire a *partner* sentimentali o ex *partner* della vittima la metà circa dei casi di *stalking*⁷.

Senza voler scendere nel dettaglio delle classificazioni, occorre segnalare come la letteratura criminologica – cui sovente fa riferimento anche la giurisprudenza penale – ha individuato diverse tipologie di *stalker*, tra cui un posto di primo piano è rivestito dalla figura del molestatore ‘ossessivo’⁸.

Per lo più in tale categoria rientrano le persone che non riescono ad accettare l’abbandono del *partner* o di un’altra figura di riferimento e attuano una vera e propria persecuzione nei confronti dello stesso o del suo nuovo compagno. Si tratta statisticamente dei molestatore più pericolosi per quanto riguarda la possibilità che lo *stalking* degeneri in atti di ‘violenza fisica’ nei confronti della vittima.

Prima dell’introduzione della ‘nuova’ fattispecie di reato all’interno del codice penale, taluni comportamenti potevano certamente (e possono tuttora)

⁶ Cfr. F. Macrì, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, in A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa (eds.), *Trattato di diritto penale, IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l’invulnerabilità del domicilio e l’invulnerabilità dei segreti*, Torino, Utet, 2011, p. 353.

⁷ F. Macrì, *Atti persecutori*, cit., p. 356.

⁸ Cfr. Trib. Napoli, 12 novembre 2010, n. 14877, in *Giur. merito*, (2011), 2222 s., con nota di F. Agnino, *Delitto di atti persecutori e ricerca per tipo di autore dello stalker*, *ibid.*, 2237 s.; A. O. Ferraris, *Lo stalker: identikit del persecutore*, in *Psicologia Contemporanea*, n. 164, Firenze, 2011, reperibile anche in www.cesap.net/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=58.

essere inquadrati in altre specifiche fattispecie criminose. Tuttavia, la tutela offerta alla vittima si presentava, nella maggior parte dei casi, insufficiente.

Veniva così in rilievo, ad esempio, il reato di ‘molestie’ (art. 660 del codice penale), che punisce chiunque «in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo». Tuttavia, anche a causa della blanda risposta sanziona, la norma si dimostrava del tutto inidonea a colpire lo *stalker* e a prevenire la possibile *escalation* dei suoi atti persecutori. Discorso analogo, inoltre, valeva per il reato di ‘minacce’ (art. 612 del codice penale), che prevede – nell’ipotesi ‘base’ – l’inflizione di una semplice sanzione pecuniaria.

D’altro canto, altre fattispecie a tutela della persona quali, ad esempio, la ‘violenza privata’ o i ‘reati contro la vita o l’incolumità individuale’ (percosse, lesioni, maltrattamenti), sono applicabili solo nei casi in cui la situazione è già precipitata e dunque la risposta sanzionatoria è del tutto tardiva.

Proprio per tali ragioni, dunque, da anni la dottrina e l’opinione pubblica chiedevano al legislatore di elaborare una specifica figura criminosa in grado di reprimere (soprattutto) prevenire forme di aggressione particolarmente insidiose.

Aderendo a tali richieste, si è così giunti alla creazione della fattispecie di cui all’art. 612-*bis* del codice penale, la quale punisce con la reclusione ‘da sei mesi a quattro anni’,

[...] salvo che il fatto non costituisca più grave reato [...] chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Perché vi siano degli atti persecutori occorre, in primo luogo, che vi sia una condotta di ‘minaccia’ o di ‘molestia’. Tali condotte devono, poi, essere ‘reiterate’: ciò denota una «ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza», per cui «se ne deve evincere che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto»⁹.

La condotta di minaccia o di molestia non è, però, sufficiente: è altresì necessario che si verifichi un ‘evento dannoso’, consistente in un ‘perdurante stato d’ansia o di paura’ della persona offesa, oppure un ‘fondato timore’ della

⁹ Cass., Sez. V, 21 gennaio-17 febbraio 2010, n. 6417, in *Cass. pen.*, (2011), 1, p. 157, con nota di E. Lo Monte.

stessa per l'incolumità propria o di soggetti vicini, oppure ancora il mutamento necessitato delle proprie 'abitudini di vita'¹⁰.

Nelle più recenti applicazioni giurisprudenziali, peraltro, si è affermato che anche le molestie perpetrate attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica, 'sms' e messaggi attraverso *social network* possono integrare il delitto di *stalking*, in quanto determinino uno stato di ansia nella vita quotidiana della vittima¹¹.

Per quanto attiene agli 'istituti processuali', il reato è punito a querela della persona offesa il cui termine per la proposizione è di 'sei mesi'. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso da soggetto 'ammonito' (v. par. successivo) o nei confronti di un minore, di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La procedura di ammonimento e il divieto di avvicinamento

Come detto, l'incriminazione dello *stalking* ha la funzione di sanzionare gli atti persecutori non solo in quanto lesivi, essi stessi, della libertà di autodeterminazione e/o della incolumità individuale, ma anche in quanto espressivi di una condotta patologica che prelude alla realizzazione di reati più gravi, in una spirale offensiva di progressiva intensità.

Fondamentale, allora, appare l'apprestamento di misure di intervento intermedie, con funzione preventiva anziché repressiva, che si inseriscano nella serie di atti persecutori e ne interrompano la degenerazione.

Proprio questa è la funzione che mira ad assolvere la procedura di ammonimento, secondo cui, fino a quando non sia stata proposta querela, la vittima può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza con un 'esposto' (che non consiste in una denuncia di un fatto di reato, ma in una mera esposizione dei fatti per i quali ancora non è stata proposta querela) nel quale richiede l'adozione da parte del Questore di un provvedimento formale di 'ammonimento' nei confronti dell'autore della condotta. Se il Questore ritiene fondata la richiesta ammonisce oralmente il soggetto a tenere una condotta 'conforme alla legge'.

¹⁰ Sotto tale profilo, la Cassazione ha chiarito che il reato in discussione, per l'evento di danno cui è connotato, differisce dalla fattispecie di minacce (Cfr. Cass., Sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698, in *Riv. pen.*, [2010], p. 730; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945, in *Resp. civ. e prev.*, [2010], 9, p. 1777, con nota di F. Macrì).

¹¹ Cass., Sez. VI, 32404, 16 luglio 2010, in *Dir. & Giust.*, (2010), con nota di A. Natalini, *Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è "cyberstalking". E si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p.*

Il reato diventa, peraltro, perseguibile 'd'ufficio' e la pena è 'aggravata' nel caso in cui sia commesso da un soggetto *già ammonito*.

Il decreto del 2009 ha introdotto altresì un'autonoma misura cautelare personale, che può essere disposta 'nel corso del procedimento' penale: si tratta del 'divieto di avvicinamento' dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa o nell'obbligo di mantenere una determinata distanza' da quei luoghi o dalla persona offesa.

A ciò va aggiunto che la pena prevista per il reato di *stalking* consente anche l'applicazione della 'custodia cautelare in carcere'.

Un reato culturalmente motivato: le mutilazioni genitali femminili

Con la legge n. 7/2006, il legislatore è intervenuto in materia di pratiche di 'mutilazioni genitali femminili'. Si tratta di un'usanza diffusa in alcuni territori con prevalenza di popolazione musulmana, in particolare Egitto, Yemen, Sudan e Somalia.

Secondo la classificazione predisposta dall'Organizzazione mondiale della Sanità si possono distinguere diversi tipi di mutilazioni genitali femminili, che vanno dall'escissione del prepuzio con o senza l'escissione di parte o dell'intera clitoride, fino alla cosiddetta 'infibulazione o circoncisione faraonica', consistente nella escissione del prepuzio, della clitoride, delle piccole labbra con escissione parziale o totale delle grandi labbra e con cucitura e restringimento dell'introito vaginale fino a ridurlo ad un ostio di pochi millimetri. Quest'ultima è la forma di gran lunga più grave ed estesa di mutilazione genitale femminile¹².

Sono numerose le iniziative intraprese a livello internazionale per contrastare siffatte pratiche. In particolare, vanno ricordate due raccomandazioni del Consiglio d'Europa: la n. 1371/1998, concernente i maltrattamenti inflitti ai fanciulli, e la n. 1450/2000, concernente la violenza contro le donne in Europa. Occorre poi menzionare la risoluzione del Parlamento dell'Unione europea n. 2035, adottata il 20 settembre 2001, con la quale si invitano l'Unione e gli Stati membri a collaborare all'armonizzazione della legislazione in materia e si chiede ai singoli ordinamenti di considerare qualsiasi mutilazione genitale femminile quale reato¹³.

¹² Cfr. N. Fiorita, *L'islam spiegato ai miei studenti*, Firenze, Firenze University Press, 2010, p. 67 s.

¹³ Cfr. G. Abbadessa, *Le mutilazioni genitali femminili*, in A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa, *Trattato*, cit., VII, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Torino, Utet, 2011, p. 509.

La fattispecie penale di cui all'art. 583 bis del codice penale punisce oggi la pratica delle mutilazioni genitali, specificando che «si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e 'qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo'».

Si tratta di un delitto che può ricondursi al genere del 'reato culturalmente motivato', per tale intendendosi

un comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturalmente di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura incoraggiato o imposto¹⁴.

La macro-dimensione del fenomeno: la violenza sessuale nel diritto penale internazionale

I numerosi conflitti armati (sia di natura internazionale che interna) e i non meno frequenti attacchi diretti contro la popolazione civile da parte di regimi dispotici che si sono svolti (e si stanno tuttora svolgendo) in diversi paesi, hanno posto in luce come in determinati contesti vengano sovente poste in essere diverse condotte di violenza contro le donne riconducibili a forme di violenza sessuale.

Proprio alla luce della frequenza con cui tali delitti si sono verificati, gli Statuti dei Tribunali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia ed il Ruanda¹⁵, hanno introdotto tra le condotte punibili come crimini contro l'umanità lo 'stupro'¹⁶, consistente nell'invasione di natura sessuale del corpo della vittima accompagnata da coercizione.

La giurisprudenza dei Tribunali internazionali ha, poi, considerato altre forme di aggressione sessuale, che oggi trovano espressa tipizzazione normativa

¹⁴ F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 41 s.

¹⁵ La gravità dei crimini commessi durante i conflitti nella ex Jugoslavia e in Ruanda spinsero il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad istituire, con due distinte Risoluzioni (la n. 827 del 25 maggio 1993 e la n. 955 dell'8 novembre 1994), due Tribunali penali internazionali *ad hoc*, al fine di perseguire gli individui responsabili di avere commesso crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio.

¹⁶ G. Della Morte, *Lo stupro come crimine contro l'umanità: tra definizione astratta ed individuazione in concreto degli elementi costitutivi*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 7 (2005), pp. 917 ss.

nell'art. 7 dello Statuto della Corte penale internazionale permanente (CPI) tra i crimini contro l'umanità¹⁷.

Ci si riferisce, in particolare, alla 'schiavitù sessuale' – considerata una forma speciale della diversa fattispecie di schiavitù –, alla 'prostituzione forzata' – caratterizzata dal ricevimento di denaro o altri benefici da parte dell'autore della costrizione –, alla 'gravidanza forzata' – che si verifica mantenendo in prigionia una donna resa gravida con la forza, allo scopo di incidere sulla composizione etnica della popolazione o di compiere un'altra grave violazione del diritto internazionale – e la 'sterilizzazione forzata'. Quest'ultima figura criminosa, in particolare, costituisce un *unicum* dello Statuto della CPI, il quale si premura comunque di precisare che non intende in alcun modo incidere sulle norme nazionali che disciplinano l'aborto.

Il catalogo di condotte previste dall'art. 7 dello Statuto CPI si chiude poi con una clausola residuale, che estende la punibilità a «qualsiasi altra forma' di violenza sessuale di gravità comparabile» alle precedenti. Il Tribunale internazionale per il Ruanda ha, ed esempio, ritenuto integrata la fattispecie in questione in un caso in cui era stato dato l'ordine di spogliare una studentessa per poi costringerla a fare ginnastica nuda di fronte ad una gran folla di uomini¹⁸.

Le condotte appena menzionate, per assumere rilievo come crimini internazionali, devono essere poste in essere in presenza di uno specifico 'elemento di contesto'. Per i crimini contro l'umanità, in particolare, è necessario provare che i singoli comportamenti criminosi (quali lo stupro, la gravidanza forzata, ecc.) siano stati commessi nell'ambito di un 'attacco esteso e sistematico contro la popolazione civile'. In assenza di tale specifico elemento, le condotte in questione assumeranno rilevanza quali crimini 'comuni' in base a quanto previsto dalle singole legislazioni nazionali.

¹⁷ Lo Statuto è entrato in vigore il primo luglio 2002, dopo il deposito presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite della sessantesima ratifica. La CPI ha sede all'Aja e, a differenza dei Tribunali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia ed il Ruanda, ha carattere permanente: ciò significa che essa può giudicare qualsiasi crimine internazionale di sua competenza (genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità) commesso dopo l'entrata in vigore dello Statuto nei territori di uno qualsiasi dei paesi parte o da cittadini di uno degli Stati parte (cfr. E. Amati - M. Costi - E. Fronza, *Introduzione*, in E. Amati - V. Caccamo - M. Costi - E. Fronza - A. Vallini, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Milano, Giuffrè, 2011, II ed., p. 20 s.). Sulla violenza sessuale quale crimine contro l'umanità v. G. Werle, *Diritto dei crimini internazionali* (trad. it. a cura di A. Di Martino), Bologna, Bononia University Press, 2009, p. 344 s.

¹⁸ Cfr. G. Werle, *Diritto*, cit., p. 350.

Conclusioni

Negli ultimi anni sono certamente stati fatti notevoli passi avanti, nel nostro ordinamento, nel tentativo di reprimere (e, ciò che più conta, di prevenire) il fenomeno della violenza contro le donne. Certamente è da accogliere con favore l'introduzione del reato di *stalking* (e il 'successo' applicativo lo dimostra), come pure positivi sono stati gli interventi in tema di violenza nelle relazioni familiari (legge n. 223/2003), che hanno portato all'introduzione nel codice di procedura penale della nuova misura cautelare 'dell'allontanamento dalla casa familiare' e, nel codice civile, la possibilità di disporre – da parte del giudice civile – specifici 'ordini di protezione', affiancando così alla tutela penale anche una tutela sotto l'aspetto civilistico¹⁹.

Rimane invece tuttora problematica la normativa in tema di violenza sessuale. La riforma operata nel 1996, come visto, ha creato un'unica fattispecie diretta a sanzionare la condotta di costrizione o di minacce finalizzata al compimento di 'atti sessuali', che però ha ingenerato non poche incertezze applicative.

Occorre, infine, considerare come lo Statuto della CPI comporti un 'onere' di adeguamento della legislazione nazionale al diritto penale internazionale²⁰, cosicché – seguendo le orme di altri ordinamenti – sarebbe opportuno provvedere all'implementazione (seguendo specifici modelli di adattamento²¹) della normativa interna in materia di crimini internazionali prevedendo anche le specifiche forme di aggressione sessuale contemplate, appunto, a livello internazionale.

¹⁹ Sul punto, F. Cesari, *Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in M. Sesta, *La responsabilità nelle relazioni familiari*, Torino, Utet, 2008, p. 697 s.

²⁰ E. Fronza, *Complementarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a livello interno*, in E. Amati - V. Caccamo - M. Costi - A. Vallini, *Introduzione*, cit., p. 58 s.

²¹ Ad esempio, la Germania ha adottato un *codice dei crimini internazionali*, entrato in vigore il 30 giugno del 2002.